



## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

|               |   |
|---------------|---|
| (NA) CARRIERO | Presidente  |
| (NA) CONTE    | Membro designato dalla Banca d'Italia                               |
| (NA) MAIMERI  | Membro designato dalla Banca d'Italia                               |
| (NA) SICA     | Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari |
| (NA) GUIZZI   | Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore GUIZZI GIUSEPPE

Nella seduta del 07/10/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne il tema della legittimità della condotta dell'intermediario in relazione alla chiusura di un conto corrente per mancata cooperazione del cliente nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica ai fini della normativa antiriciclaggio. Questi in sintesi i fatti oggetto del procedimento.

Con ricorso presentato in data 5 maggio 2014 – previo rituale presentazione del reclamo in data 27 febbraio 2014 (reclamo non riscontrato dall'intermediario) – la società attuale ricorrente si è rivolta all'Arbitro Bancario Finanziario, lamentando la illegittima chiusura da parte dell'intermediario attuale resistente della chiusura del rapporto di conto corrente in essere, e chiedendo “*l'annullamento*” della relativa decisione.

La società espone di aver ricevuto, nel gennaio 2014, comunicazione verbale della intervenuta decisione di chiusura forzata del proprio conto corrente, senza specificazione delle relative motivazioni.

Alla luce di ciò, a fini meramente informativi, la società anticipava via PEC ai funzionari della competente filiale della resistente una lettera (agli atti) datata 1 febbraio 2014, nella quale si illustrava la propria natura giuridica di società fiduciaria e tutti gli adempimenti a



cui dette società sono tenute nei confronti della Banca d'Italia e dell'Anagrafe dei Rapporti, inviandola poi anche alla banca in data 3 febbraio 2014 con raccomandata.

Avendo constatato l'impreparazione dei funzionari locali, che, a detta della ricorrente, si limitavano ad eseguire le istruzioni della direzione generale, e su suggerimento dei legali dell'Associazione di categoria, essa aveva dunque diffidato l'intermediario dal chiudere il conto corrente, inviando tale diffida anche a conoscenza alla Banca d'Italia e del Ministero per lo Sviluppo Economico in data 4 febbraio 2014.

La società lamenta il carattere illegittimo della decisione dell'intermediario, sostanzialmente allegando la correttezza del proprio operato in relazione alla mancata *disclosure* dei dati relativi ai fiduciari, e ciò anche in considerazione della specificità della propria attività, consistente, essenzialmente, nell'amministrazione fiduciaria di partecipazioni in srl, la cui permanenza come evidenziato dal Ministro per lo Sviluppo Economico è di brevissima durata per cui il conto corrente è in linea con le esigenze sia della società ricorrente che della banca ai fini dell'antiriciclaggio.

L'intermediario ha resistito depositando controdeduzioni, con le quali ha eccepito, in via preliminare, l'irricevibilità del ricorso sotto due distinti, e alternativi profili. Il resistente deduce, infatti, da un lato, (i) il difetto di legittimazione attiva del soggetto istante, escluso dalla definizione di "*cliente*" prevista ai fini del ricorso, in quanto intermediario finanziario, e comunque, dall'altro lato, (ii) l'estraneità della domanda formulata all'ambito dei poteri cognitivi dell'Arbitro, in quanto avente ad oggetto una pronuncia (l'annullamento della decisione di chiudere il conto) di natura costitutiva.

Quanto al merito della controversia, il resistente deduce, in fatto, che la decisione di chiudere il conto era stata conseguenza della mancata cooperazione del cliente che si era rifiutato di fornire le informazioni necessarie affinché l'intermediario potesse assolvere gli obblighi di legge in tema di "*adeguata verifica*" ex art. 23 del d. lgs. 231/07, riportati nella Parte II del Provvedimento BI del 3 aprile 2013, ed in particolare di esplicitare i nominativi dei fiduciari nell'interesse dei quali erano state effettuate determinate operazioni bancarie sul conto corrente "*omnibus*" intestato alla società.

Il resistente deduce quindi, in punto di diritto, che la legittimità della propria decisione, a fronte del rifiuto della società, discende con chiarezza già dalle previsioni di cui al Provvedimento per la tenuta dell'archivio unico informatico (AUI) (n. 895 del 2009), che alla lettera E della relativa nota esplicativa prescrive appunto che "*... nell'ipotesi in cui il rapporto intestato alla società fiduciaria si riferisca ad una pluralità di mandati fiduciari, il c.d. "Conto omnibus", l'intermediario ove è incardinato il rapporto della società fiduciaria registra le seguenti informazioni: -causale: bonifico in partenza; -rapporto: numerazione del rapporto intestato alla società fiduciaria; - intermediario della controparte: intermediario destinatario dei fondi indicato dalla fiduciaria nell'ordine di pagamento-ordinante/titolare del rapporto: società fiduciaria; -beneficiario: il soggetto indicato come beneficiario nell'ordine impartito dalla fiduciaria -titolare dell'operazione: il/gli intestatari del mandato fiduciario*". Previsioni queste poi tutte confermate dal Provvedimento di Banca d'Italia del 3 aprile 2013, in vigore dall'1 gennaio 2014.

## DIRITTO

Ritiene il Collegio che la prima delle due eccezioni preliminari sollevate dall'intermediario sia fondata, seppure per ragioni parzialmente diverse da quelle allegate, e che pertanto il ricorso debba essere dichiarato irricevibile.

Gli è, infatti, che indipendentemente dalla questione se la società fiduciaria possa qualificarsi o meno come intermediario finanziario, cui è tipicamente precluso l'accesso in



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

veste di parte attrice al procedimento di soluzione delle controversie di cui all'art. 128-*bis* TUB, il punto che sembra decisivo per escludere la legittimazione attiva della ricorrente è rappresentato al fatto che ai sensi delle Disposizioni attuative della banca d'Italia in nessun caso possono qualificarsi "*clienti*" i soggetti che svolgono attività in via professionale nel settore bancario, assicurativo e finanziario, salvo che non abbiano agito per scopi estranei alla loro attività professionale.

Ebbene, nel caso di specie non pare dubbio al Collegio che la società ricorrente non solo sia, all'evidenza, un soggetto che svolge in via professionale attività nel settore finanziario (il suo oggetto sociale consistendo appunto nell'amministrazione fiduciaria di titoli e partecipazioni), ma anche che nel caso di specie non ricorre il presupposto, per così dire negativo, che consentirebbe di attribuirle comunque la qualità di cliente: non è, infatti, revocabile in dubbio (ed anzi sotto certi profilo tale aspetto è addirittura espressamente invocato dalla ricorrente) che il rapporto con l'intermediario si iscriveva nell'ambito dei rapporti strumentali all'esercizio della propria attività caratteristica.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO